



9.1.90.01

1° gennaio 2024

## Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali 2024

### Il Municipio di Mendrisio

#### Richiamati

- gli artt. 296 e 297 della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e relativo Decreto esecutivo, comunica che l'imposta comunale per l'anno 2024 è riscossa, a contare dal mese di maggio 2024, a cura dell'Ufficio comunale delle Contribuzioni ed

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti le rate e le scadenze dell'imposta comunale 2024.

#### **Art. 1 Rate e scadenza dell'imposta ordinaria**

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa della presunta imposta dovuta e/o in base all'ultima tassazione emessa.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta sono fissati come segue:

- per la 1.a rata di acconto il 1° maggio 2024;
- per la 2.a rata di acconto il 1° luglio 2024;
- per la 3.a rata di acconto il 1° settembre 2024;
- per la 4.a rata di conguaglio a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

#### **Art. 2 Interesse remunerativo**

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è accordato un interesse del 0.10% (art. 242 LT).

#### **Art. 3 Interesse di ritardo**

Se l'ammontare delle rate o dei conguagli non è pagato entro il termine di scadenza, decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso (art. 243 LT).

#### **Art. 4 Eccedenze**

Se in base alla tassazione definitiva l'importo dovuto risultasse inferiore ai versamenti effettuati, l'eccedenza verrà restituita d'ufficio con l'interesse remunerativo annuo del 0.25% (art. 241 LT).

#### **Art. 5 Interessi minimi: rinuncia alla riscossione**

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati (art. 243a LT).

#### **Art. 6 Tassa personale**

Tassa personale CHF. 40.-- a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

**Art. 7 Tassa di diffida**

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF. 50.-- (art. 21 RLT).

**Art. 8 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024.

Adottata con risoluzione municipale n. 7660 del 19 dicembre 2023.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 22 dicembre 2023 al 1° febbraio 2024.

**Il Municipio**